

12/07/2023

Questa è una traduzione di cortesia del documento originale redatto in inglese. In caso di conflitto tra la seguente traduzione e la versione originale prevale il documento originale.

Lo spostamento della sede di ZIP dall'Irlanda alla Germania è un'operazione societaria che non avrà alcun effetto sui rapporti di lavoro della BU Italia.

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY

PROGETTO DI TRASFORMAZIONE TRANSFRONTALIERA

INDICE DEI CONTENUTI

1.	Definizioni e interpretazione	3
2.	Informazioni Generali relative alla Società Trasformanda	4
3.	Informazioni Generali relative alla Trasformazione Transfrontaliera	4
4.	Dati della Società Trasformanda in Irlanda (Regolamento 7(2)(a) della Normativa Irlandese e corrispondente al paragrafo 335 (2) n. 1 della Legge Tedesca sulle Trasformazioni)	5
5.	Costituzione e descrizione della Società Trasformata (Regolamento 7(2)(b) della Normativa Irlandese e corrispondente al paragrafo 335 (2) n. 2 e n. 3 della Legge Tedesca sulle trasformazioni)	5
6.	Calendario indicativo proposto per la Trasformazione Transfrontaliera (Regolamento 7(2)(c) della Normativa Irlandese e corrispondente al paragrafo 335 (2) n. 5 della Legge Tedesca sulle Trasformazioni)	6
7.	Partecipazione dei soci esistenti nella Società Trasformanda e la partecipazione prevista nella Società Trasformata (paragrafo 335 (2) n. 6, della Legge Tedesca sulle Trasformazioni)	7
8.	Diritti accordati dalla Società Trasformata ai soci che godono di diritti speciali o ai possessori di titoli diversi dalle azioni che rappresentano il capitale della Società Trasformanda o misure proposte nei loro confronti (Regolamento 7(2)(e) della Normativa Irlandese e corrispondente al paragrafo 335 (2) n. 7 della Legge Tedesca sulle Trasformazioni)	7
9.	salvaguardie offerte ai creditori della Società Trasformanda, quali garanzie o impegni (Regolamento 7(2)(f) della Normativa Irlandese e corrispondente al paragrafo 335 (2) n. 8, della Legge Tedesca sulle Trasformazioni)	7
10.	Vantaggi particolari da attribuire ai membri degli organi di amministrazione, di Direzione, di vigilanza o di controllo della Società Trasformanda (Regolamento 7(2)(g) della Normativa Irlandese e corrispondente al paragrafo 335 (2) n. 9, della Legge Tedesca sulle Trasformazioni). Nessun vantaggio particolare ai sensi del paragrafo 26 (1) dell'AktG	8
11.	Dettagli su eventuali incentivi o sovvenzioni ricevute dalla Società Trasformanda in Irlanda nei cinque anni precedenti la data del presente Progetto di Trasformazione Transfrontaliera (Regolamento 7(2)(h) della Normativa Irlandese e corrispondente al paragrafo 335 (2) n. 10, della Legge Tedesca sulle Trasformazioni)	9
12.	Dettagli sulla liquidazione in denaro offerta agli azionisti di minoranza della Società Trasformanda che hanno presentato richiesta ai sensi del Regolamento 15(1) della Normativa Irlandese (Regolamento 7(2)(i) della Normativa Irlandese e corrispondente al paragrafo 335 (2) n. 11, 340 della Legge Tedesca sulle Trasformazioni)	9
13.	Probabili ripercussioni della Trasformazione Transfrontaliera sull'occupazione (Regolamento 7(2)(j) della Normativa Irlandese e corrispondente al paragrafo 335 (2) n. 12 della Legge Tedesca sulle Trasformazioni)	9
14.	Informazioni sulle modalità di coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella Società Trasformata (Regolamento 7(2) (L) della Normativa Irlandese e corrispondente al paragrafo 335 (2) n. 13 della Legge Tedesca sulle Trasformazioni)	10
15.	Informazioni sui dipendenti assunti tramite agenzia interinale in relazione alla Società Trasformanda (Regolamento 7(2)(k) della Normativa Irlandese)	11
16.	Relazione dell'Esperto (Regolamento 9 della Normativa Irlandese)	11
17.	Notifica alla Central Bank of Ireland (Regolamento 13 della Normativa Irlandese)	11
18.	Approvazione da parte degli Azionisti del presente Progetto di Trasformazione Transfrontaliera e dello Statuto (Regolamento 14 della Normativa Irlandese)	12
19.	Registrazione e pubblicazione dei documenti (Regolamento 12 della Normativa Irlandese)	12
20.	Conformità ai Requisiti di Costituzione della Società Trasformata ai sensi dell'AktG	12
21.	Perfezionamento della Trasformazione Transfrontaliera	12
22.	Quadri giuridici applicabili	12
23.	Costi	12
Allegato 1 Statuto della Società Trasformata a seguito della Trasformazione Transfrontaliera		1

Questa è una traduzione di cortesia del documento originale redatto in inglese. In caso di conflitto tra la seguente traduzione e la versione originale prevale il documento originale

IL PRESENTE PROGETTO DI TRASFORMAZIONE TRANSFRONTALIERA è redatto in data 29 giugno 2023:

DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI:

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, società per azioni costituita nella Repubblica d'Irlanda, con il numero di iscrizione 13460 e con sede legale in Zurich House, Frascati Road, Blackrock, Dublino, A94 X9Y3, Irlanda (la **Società Trasformanda**).

PREMESSE:

- (A) La Società Trasformanda ha attualmente sede in Irlanda ed è sottoposta alla vigilanza della Banca Centrale d'Irlanda (Central Bank of Ireland) in quanto compagnia assicurativa che opera nei rami danni (non vita) soggetta alla Normativa Irlandese in materia di Assicurazioni (come di seguito definita).
- (B) La Società Trasformanda intende effettuare una trasformazione transfrontaliera in società per azioni di diritto tedesco (*Aktiengesellschaft*), ai sensi degli artt. 86° e ss. della Direttiva (UE) 2017/1132 (come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere) e delle disposizioni applicabili della Normativa Irlandese (come di seguito definita) e della Legge Tedesca sulla Trasformazione (come di seguito definita), alle condizioni indicate nel presente Progetto di Trasformazione Transfrontaliera.
- (C) La società per azioni tedesca risultante da tale trasformazione transfrontaliera avrà la sua sede legale e la sua sede principale a Francoforte sul Meno, in Germania.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

1.1 Definizioni

Nel presente Progetto di Trasformazione Transfrontaliera, i seguenti termini assumeranno il significato di seguito indicato:

AktG indica la Legge Tedesca sulle Società per Azioni (*Aktiengesetz*);

Statuto indica lo statuto (*Satzung*) della Società Trasformata, accluso sub **Allegato 1**;

BaFin indica l'Autorità Federale Tedesca di Vigilanza Finanziaria (*Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht*) (o qualsiasi suo successore che eserciti funzioni di vigilanza nei confronti delle compagnie assicurative);

CBI indica la "Central Bank of Ireland" (o qualsiasi suo successore che eserciti funzioni di vigilanza nei confronti delle compagnie assicurative);

Perfezionamento indica l'efficacia della trasformazione transfrontaliera al momento dell'iscrizione della Società Trasformata nel registro imprese di Francoforte sul Meno, Germania;

Trasformazione Transfrontaliera indica la trasformazione transfrontaliera proposta, da effettuarsi ai sensi degli artt. 86° e ss. della Direttiva, Parte 2 della Normativa Irlandese e del paragrafo 333 e ss. della Legge Tedesca sulle Trasformazioni, ai sensi della quale la Società Trasformanda, senza essere sciolta né sottoposta a liquidazione, si trasforma da società per azioni di diritto irlandese a società per azioni di diritto tedesco e trasferisce la sua sede legale in Germania, conservando la propria personalità giuridica;

Società Trasformata indica la Società Trasformanda nella sua nuova forma giuridica di società per azioni tedesca (*Aktiengesellschaft – AG*) dal Perfezionamento in avanti;

Assemblea straordinaria della Società Trasformanda assume il significato attribuito all'*art. 18.1*;

CRO indica il Registro Imprese Irlandese (*Companies Registration Office*);

Direttiva indica la Direttiva (UE) 2017/1132 (come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere);

Progetto di Trasformazione Transfrontaliera indica il presente progetto di trasformazione transfrontaliera predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Società Trasformanda;

Data di Efficacia indica la data e l'ora di iscrizione della Società Trasformata nel registro imprese di Francoforte sul Meno, Germania;

HGB assume il significato attribuito all'*art. 18.1*;

Legge Tedesca sulle Trasformazioni indica la Legge tedesca sulle trasformazioni delle società (*Umwandlungsgesetz – UmwG*), ivi incluse le disposizioni attuative della Direttiva nel diritto tedesco;

Legge Tedesca in materia di Vigilanza Assicurativa indica la Legge tedesca in materia di vigilanza assicurativa (*Versicherungsaufsichtsgesetz*) e successive modifiche;

Irlanda indica la Repubblica d'Irlanda;

Tribunale Irlandese indica il l'Alta Corte irlandese;

Normativa Irlandese in materia di Assicurazioni indica i Regolamenti dell'Unione europea del 2015 in materia di assicurazione e riassicurazione (S.I. n. 485 del 2015) che recepiscono la Direttiva Solvency II in Irlanda;

Normativa Irlandese indica S.I. n. 233 del 2023 – Regolamenti dell'Unione europea del 2023 in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere;

Personale Esternalizzato assume il significato attribuito all'*art. 13.1*;

Data di Riferimento indica la data di deposito del presente Progetto di Trasformazione Transfrontaliera presso il CRO;

Azionisti indica gli azionisti *pro-tempore* della Società Trasformanda che, alla data del presente Progetto di Trasformazione Transfrontaliera, sono Zurich Insurance Company Ltd, Zurigo, Svizzera e Zurich Holding Ireland Limited, Dublino, Irlanda; e

Direttiva Solvency II indica la Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

1.2 Interpretazione:

1.2.1 Nel presente Progetto di Trasformazione Transfrontaliera, i riferimenti:

- (a) al plurale comprendono il singolare e qualsiasi riferimento al singolare comprende il plurale;
- (b) ad atti, direttive, regolamenti, normativa secondaria e altra normativa si intendono alla normativa in vigore in Irlanda, Germania e/o nell'Unione europea (a seconda dei casi) e a tale normativa come modificata, consolidata, emendata o reintrodotta, nonché a qualsiasi fonte normativa subordinata emanata ai sensi della stessa;
- (c) all'ora del giorno si riferiscono all'ora di Dublino, Irlanda, salvo indicazione contraria;
- (d) a un articolo, appendice o allegato si riferiscono a un articolo, appendice o allegato del/al presente Progetto di Trasformazione Transfrontaliera, salvo diversamente previsto dal contesto.

1.2.2 I titoli del presente Progetto di Trasformazione Transfrontaliera non influiscono sulla loro interpretazione.

2. INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA SOCIETÀ TRASFORMANDA

2.1 La sede legale e principale della Società Trasformanda è attualmente in Irlanda. La Società Trasformanda è attualmente sottoposta alla vigilanza della CBI in quanto compagnia assicurativa operante nei rami danni (non vita), soggetta alla Normativa Irlandese in materia di Assicurazioni. Le azioni della Società Trasformanda sono detenute da Zurich Insurance Company Ltd (29,595%) e Zurich Holding Ireland Limited (70,405%) e la Società Trasformanda è una società indirettamente e interamente controllata da Zurich Insurance Group Ltd, Zurigo, Svizzera (quest'ultima, unitamente alle sue controllate, il **Gruppo Zurich**).

2.2 La Società Trasformanda è il principale sottoscrittore di prodotti assicurativi nei rami danni (non vita) del Gruppo Zurich nello Spazio Economico Europeo (**SEE**) e offre un'ampia gamma di prodotti e servizi assicurativi danni (non vita) ad una vasta gamma di clienti privati (consumatori e professionisti) e aziende di piccole, medie e grandi dimensioni. La Società Trasformanda sottoscrive prodotti assicurativi danni (non vita) in Irlanda e attraverso la sua rete di undici succursali stabilite nello SEE, con sede in Germania, Italia, Spagna, Portogallo, Belgio, Francia, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia, Danimarca e Finlandia. La Società Trasformanda ha anche una succursale nel Regno Unito (**Regno Unito**) ma, dal 1° gennaio 2023, tale succursale ha cessato di esercitare attività assicurativa per suo conto, a seguito del trasferimento del portafoglio assicurativo nel Regno Unito dalla succursale nel Regno Unito della Società Trasformanda ad una succursale nel Regno Unito di Zurich Insurance Company Ltd.

2.3 L'esercizio finanziario della Società Trasformanda decorre dal primo di gennaio di ogni anno e si chiude il trentuno dicembre dello stesso anno.

2.4 Attualmente la Società Trasformanda, oltre al Consiglio di Amministrazione, non ha un organo di vigilanza.

2.5 Le disposizioni del presente Progetto di Trasformazione Transfrontaliera che sono richieste esclusivamente ai sensi del diritto irlandese o del diritto tedesco, avranno efficacia solo nella giurisdizione in cui tali disposizioni sono previste ai sensi di legge e saranno prese in considerazione solo al fine di verificare la legalità interna della Trasformazione Transfrontaliera per quanto concerne quelle parti di procedura disciplinate dal diritto nazionale di riferimento.

3. INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA TRASFORMAZIONE TRANSFRONTALIERA

3.1 A seguito della Brexit, un portafoglio assicurativo in Regno Unito è stato trasferito dalla succursale nel Regno Unito della Società Trasformanda alla succursale nel Regno Unito di Zurich Insurance Company Ltd, con effetto dal 1° gennaio 2023. Questo trasferimento ha dato impulso a una revisione della struttura delle attività del Gruppo Zurich in Europa, nel quadro delle attività in corso di semplificazione e ottimizzazione del Gruppo Zurich. All'esito di questa revisione, è emersa l'opportunità di allineare maggiormente la struttura giuridica e la governance della Società Trasformanda al modello della Germania, il suo maggiore mercato dopo la Brexit

e si è, pertanto, deciso di trasformare la Società Trasformanda da una società di diritto irlandese, registrata e autorizzata in Irlanda, a una società di diritto tedesco, registrata e autorizzata in Germania.

- 3.2 Si propone pertanto che la Società Trasformanda, senza essere sciolta né sottoposta a liquidazione e pur conservando la propria personalità giuridica, venga trasformata da una società per azioni di diritto irlandese una società per azioni (*Aktiengesellschaft*) di diritto tedesco, trasferendo la propria sede legale (*satzungsmäßiger Sitz*) in Germania, in conformità agli artt. 86a e ss. della Direttiva, alla Parte 2 della Normativa Irlandese e al paragrafo 333 e ss. della Legge Tedesca sulle Trasformazioni.
- 3.3 La Società Trasformata sarà costituita come società per azioni (*Aktiengesellschaft*) ai sensi del diritto tedesco, in conformità alle disposizioni del presente Progetto di Trasformazione Transfrontaliera, in particolare gli *artt. 5 e 18* e all'approvazione del presente Progetto di Trasformazione Transfrontaliera da parte degli Azionisti della Società Trasformanda all'Assemblea straordinaria della Società Trasformanda.
- 3.4 La sede principale della Società Trasformata sarà a Francoforte sul Meno, Germania. Le succursali (*Zweigniederlassungen*) della Società Trasformanda (come descritte nell'*art.2.2*) continueranno a operare in qualità di succursali della Società Trasformata. La Società Trasformata continuerà a operare in Irlanda, successivamente alla Trasformazione Transfrontaliera, attraverso una succursale irlandese della Società Trasformata.
- 4. DATI DELLA SOCIETÀ TRASFORMANDA IN IRLANDA (REGOLAMENTO 7(2)(A) DELLA NORMATIVA IRLANDESE E CORRISPONDENTE AL PARAGRAFO 335 (2) N. 1 DELLA LEGGE TEDESCA SULLE TRASFORMAZIONI)**
- 4.1 I dati relativi alla Società Trasformanda in Irlanda sono i seguenti:
- 4.1.1 **Denominazione sociale**
Zurich Insurance Public Limited Company
- 4.1.2 **Ubicazione della sede legale**
Zurich House, Frascati Road, Blackrock, Dublino, A94 X9Y3, Irlanda
- 4.1.3 **Forma giuridica e legge applicabile, sede legale (Sitz)**
Società per azioni costituita ai sensi del diritto irlandese e sede legale a Dublino, Irlanda
- 4.1.4 **Registro in cui è iscritta**
CRO
- 4.1.5 **Numero di iscrizione nel registro**
13460
- 5. COSTITUZIONE E DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ TRASFORMATA (REGOLAMENTO 7(2)(B) DELLA NORMATIVA IRLANDESE E CORRISPONDENTE AL PARAGRAFO 335 (2) N. 2 E N. 3 DELLA LEGGE TEDESCA SULLE TRASFORMAZIONI)**
- 5.1 Costituzione e dati della Società Trasformata
La Società Trasformata è costituita (*gegründet*) quale società per azioni (*Aktiengesellschaft*) ai sensi del diritto tedesco, mediante trasformazione, come segue:
- 5.1.1 **Denominazione sociale (Firma)**
Zurich Insurance Europe AG
- 5.1.2 **Ubicazione della sede legale**
Platz der Einheit 2, 60327 Francoforte sul Meno, Germania
- 5.1.3 **Forma giuridica e legge applicabile, sede legale (Sitz)**
Società per azioni (*Aktiengesellschaft*) costituita ai sensi del diritto tedesco e sede legale a Francoforte sul Meno, Germania
- 5.1.4 **Registro in cui sarà iscritta**
Registro imprese (*Handelsregister*) del Tribunale di grado inferiore (*Amtsgericht*) di Francoforte sul Meno, Germania
- 5.1.5 **Statuto**
Lo Statuto della Società Trasformata è accluso al presente documento sub **Allegato 1** e sarà adottato contestualmente all'approvazione, da parte degli Azionisti della Società Trasformanda, del presente Progetto di Trasformazione Transfrontaliera (v. *art. 18*). L'**Allegato 1** costituisce parte integrante del presente Progetto di Trasformazione Transfrontaliera. Il capitale sociale della Società Trasformata ammonta a € 8.158.160.
- 5.2 Fondatori della Società Trasformata, capitale sociale, destinazione del capitale sociale**
- 5.2.1 Gli Azionisti della Società Trasformanda che approveranno il presente Progetto di Trasformazione Transfrontaliera si intendono fondatori ai sensi del paragrafo 333 (2) n. 2 della Legge Tedesca sulle Trasformazioni, unitamente ai paragrafi 197, 244 (1), 245 (1) della medesima Legge e al paragrafo 23 e ss. dell'AktG.
- 5.2.2 Il capitale sociale emesso della Società Trasformanda, pari a EUR 8 158 160 (cfr. *art. 7.1*), diventerà il capitale sociale registrato (*Grundkapital*) della Società Trasformata. Tale capitale sarà suddiviso in 6.526.528 azioni nominative (*Namensaktien*) senza valore nominale e partecipazione paritaria al capitale sociale

registrato (*nennwertlose Stückaktien*), nonché un valore nozionale (*anteiliger Betrag des Grundkapites*) di EUR 1,25 ciascuna (v. *art. 7.2*). Contestualmente all'iscrizione della Società Trasformata nel registro imprese di Francoforte sul Meno, in Germania, gli Azionisti diventeranno azionisti della Società Trasformata, in conformità all'*art. 7.3*. Le azioni sono assegnate senza sovrapprezzo.

5.2.3 Nella misura in cui il valore contabile del capitale proprio è imputato a riserve di capitale della Società Trasformata e per quanto consentito dalla legge, tale imputazione sarà effettuata alla riserva di capitale ai sensi del paragrafo 272 (2) n. 4 del Codice commerciale tedesco (**HGB**).

5.3 **Nomina del primo Consiglio di Sorveglianza della Società Trasformata**

5.3.1 La Società Trasformata avrà un sistema dualistico con un Consiglio di Sorveglianza (*Aufsichtsrat*) composto da sei membri e un Consiglio di Gestione (*Vorstand*) composto da almeno due membri. I seguenti soggetti sono nominati membri del primo Consiglio di Sorveglianza della Società Trasformata con durata in carica fino alla fine dell'Assemblea Annuale Ordinaria della Società Trasformata, che delibera sulla ratifica (*Entlastung*) dei membri del Consiglio di Sorveglianza relativa all'esercizio sociale in cui la Trasformazione Transfrontaliera è divenuta giuridicamente efficace:

- (a) Alison Jayne Martin, CEO EMEA & Bank Distribution del Gruppo Zurich, nata il 9 agosto 1974, residente a Horgen, Svizzera;
- (b) Sierra Signorelli, CEO Commercial Insurance del Gruppo Zurich, nata il 13 febbraio 1975, residente a Richterswil, Svizzera;
- (c) Richard Burden, CFO EMEA del Gruppo Zurich, nato il 6 gennaio 1972, residente a Londra, Regno Unito;
- (d) Margaret Stack, General Counsel EMEA del Gruppo Zurich, nata il 3 marzo 1971, residente a Zug, Svizzera;
- (e) Kamila Horackova, Head of Regional Investment Management Europe del Gruppo Zurich, nata il 21 maggio 1969, residente a Winterthur, Svizzera;
- (f) Jonathan de Beer, Head of Strategy EMEA del Gruppo Zurich, nato il 4 aprile 1984, residente a Londra, E17 9NB, Regno Unito.

5.3.2 Gli Azionisti e fondatori, ai sensi del paragrafo 333 (2) n. 2 della Legge Tedesca sulle Trasformazioni, unitamente ai paragrafi 197, 244 (1), 245 (1) della Legge Tedesca sulle Trasformazioni potranno deliberare, con delibera notarile unanime, successivamente alla data di adozione del presente Progetto di Trasformazione Transfrontaliera, di revocare uno dei soggetti sopra elencati quali membri del Consiglio di Sorveglianza e nominare altri soggetti prima della Data di Efficacia.

5.4 **Nomina della società di revisione della Società Trasformata**

La società di revisione della Società Trasformata sarà nominata, previo espletamento della dovuta procedura di selezione, con separata delibera notarile dei fondatori della Società Trasformata o, qualora la nomina venga effettuata solo a seguito dell'iscrizione della Società Trasformata nel registro imprese di Francoforte sul Meno, Germania, con delibera dell'Assemblea della Società Trasformata.

6. **CALENDARIO INDICATIVO PROPOSTO PER LA TRASFORMAZIONE TRANSFRONTALIERA (REGOLAMENTO 7(2)(C) DELLA NORMATIVA IRLANDESE E CORRISPONDENTE AL PARAGRAFO 335 (2) N. 5 DELLA LEGGE TEDESCA SULLE TRASFORMAZIONI)**

Si riporta di seguito una proposta di calendario indicativo per il perfezionamento della Trasformazione Transfrontaliera. Il calendario è soggetto al perfezionamento di quanto indicato all'*art. 21* e pertanto la Data di Efficacia non può essere prevista con alcun grado di precisione in questa fase del processo. Altri elementi della tempistica saranno inoltre soggetti a potenziali variazioni a seguito di fattori imprevedibili o questioni che potrebbero sorgere.

	Fase / Azione / Evento	Data indicativa proposta
1	Definizione del presente Progetto di Trasformazione Transfrontaliera	Data di autenticazione notarile del presente Progetto di Trasformazione Transfrontaliera
2	Deposito presso il CRO del presente Progetto di Trasformazione Transfrontaliera (la Data di Riferimento)	Entro lunedì 3 luglio 2023
3	Pubblicità in Gazzetta del CRO e sui quotidiani irlandesi	mercoledì 12 luglio 2023
4	Il presente Progetto di Trasformazione Transfrontaliera e la relazione dell'organo amministrativo per i dipendenti verranno messi a disposizione dei dipendenti della Società Trasformanda.	mercoledì 12 luglio 2023
5	Periodo di 3 mesi durante il quale i creditori della Società Trasformanda potranno rivolgersi al Tribunale irlandese (<i>cf. art. 9.3</i>)	da lunedì 3 luglio 2023 a martedì 3 ottobre 2023

6	Domanda di iscrizione/istruzioni al registro dell'Alta Corte irlandese in relazione alla Trasformazione Transfrontaliera	Entro lunedì 17 luglio 2023
7	Assemblea straordinaria degli azionisti della Società Trasformanda che approva il presente Progetto di Trasformazione Transfrontaliera e taluni ulteriori punti all'ordine del giorno (cfr. art. 18).	Entro lunedì 16 ottobre 2023
8	Udienza finale presso l'Alta Corte irlandese e rilascio, da parte della medesima, del certificato preliminare alla trasformazione	Entro martedì 31 ottobre 2023
9	Domanda di iscrizione della Società Trasformata nel registro imprese di Francoforte sul Meno, Germania.	Entro venerdì 8 dicembre 2023
10	Iscrizione della Società Trasformata come società per azioni ai sensi del diritto tedesco (<i>Aktiengesellschaft</i>) nel registro imprese di Francoforte sul Meno, Germania, momento in cui la Trasformazione Transfrontaliera avrà efficacia ai sensi di legge.	Entro venerdì 5 gennaio 2024

7. PARTECIPAZIONE DEI SOCI ESISTENTI NELLA SOCIETÀ TRASFORMANDA E LA PARTECIPAZIONE PREVISTA NELLA SOCIETÀ TRASFORMATA (PARAGRAFO 335 (2) N. 6, DELLA LEGGE TEDESCA SULLE TRASFORMAZIONI)

7.1 Il capitale sociale autorizzato della Società Trasformanda è pari a EUR 125 000 000, suddiviso in n. 100 000 000 azioni ordinarie pari a EUR 1,25 cadauna. La Società Trasformanda ha emesso un totale di n. 6 526 528 azioni ordinarie del valore di EUR 1,25 ciascuna, di cui n. 4 595 008 (pari al 70,405%) detenute da Zurich Holding Ireland Limited e n. 1 931 520 (pari al 29,595%) detenute da Zurich Insurance Company Ltd, per un valore complessivo del capitale emesso della suddetta Società Trasformanda pari a EUR 8 158 160.

7.2 Il capitale sociale emesso della Società Trasformanda (cfr. art. 7.1) diventerà il capitale sociale registrato (*Grundkapital*) della Società Trasformata. Il capitale sociale della Società Trasformata sarà suddiviso in 6 526 528 azioni nominative (*Namensaktien*) senza valore nominale e partecipazione paritaria al capitale sociale registrato (*nennwertlose Stückaktien*), nonché un valore nozionale (*anteiliger Betrag des Grundkapites*) pari a EUR 1,25 ciascuna. Ai sensi dell'art. 4(3) dello Statuto della Società Trasformata, accluso sub Allegato 1, il Consiglio di Gestione della Società Trasformata è autorizzato ad aumentare il capitale sociale della medesima, previa approvazione del Consiglio di Sorveglianza, fino ad un importo massimo pari a EUR 4 079 080 (capitale autorizzato).

7.3 Gli Azionisti deterranno tutte le azioni della Società Trasformata. Le precedenti azioni emesse della Società Trasformanda sono scambiate per un totale di 6 526 528 azioni nominative ordinarie della Società Trasformata, in modo che ciascun Azionista riceva, per ciascuna azione della Società Trasformanda un'azione della Società Trasformata. Gli Azionisti riceveranno, pertanto, il seguente numero di azioni della Società Trasformata:

Zurich Insurance Company Ltd.: 1 931 520 azioni nominative ordinarie;

Zurich Holding Ireland Ltd.: 4 595 008 azioni nominative ordinarie.

8. DIRITTI ACCORDATI DALLA SOCIETÀ TRASFORMATA AI SOCI CHE GODONO DI DIRITTI SPECIALI O AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI CHE RAPPRESENTANO IL CAPITALE DELLA SOCIETÀ TRASFORMANDA O MISURE PROPOSTE NEI LORO CONFRONTI (REGOLAMENTO 7(2)(E) DELLA NORMATIVA IRLANDESE E CORRISPONDENTE AL PARAGRAFO 335 (2) N. 7 DELLA LEGGE TEDESCA SULLE TRASFORMAZIONI)

Non vi sono soci della Società Trasformanda titolari di diritti speciali e non vi sono soggetti che, in qualsiasi veste diversa da quella di titolare di azioni nel capitale della Società Trasformanda, vantino diritti speciali nei confronti della Società Trasformanda. Di conseguenza, la Società Trasformata non conferirà alcun diritto aggiuntivo o speciale a tali soggetti e non saranno proposte misure nei confronti degli stessi.

9. SALVAGUARDIE OFFERTE AI CREDITORI DELLA SOCIETÀ TRASFORMANDA, QUALI GARANZIE O IMPEGNI (REGOLAMENTO 7(2)(F) DELLA NORMATIVA IRLANDESE E CORRISPONDENTE AL PARAGRAFO 335 (2) N. 8, DELLA LEGGE TEDESCA SULLE TRASFORMAZIONI)

9.1 I creditori della Società Trasformanda (ivi inclusi i contraenti, gli assicurati, i terzi danneggiati e i beneficiari ai sensi di polizza) non subiranno conseguenze negative, né pregiudizi per effetto della Trasformazione Transfrontaliera. Immediatamente dopo la Trasformazione Transfrontaliera, i creditori manterranno, nei confronti della Società Trasformata, gli stessi diritti di recupero che vantavano nei confronti della Società Trasformanda immediatamente prima della Trasformazione Transfrontaliera. L'attività ordinaria e l'operatività della Società Trasformanda, in tutte le giurisdizioni in cui essa opera, non subiranno alcuna modifica per effetto della Trasformazione Transfrontaliera e, pertanto, non vi sarà alcuna modifica del modo in cui i contraenti, gli assicurati e gli altri creditori intrattengono rapporti con la Società Trasformanda o sono trattati dalla stessa. Tutte le dodici succursali della Società Trasformanda (di cui all'art.2.2 che precede) saranno trattate come succursali della Società Trasformata. Verrà costituita una succursale irlandese della Società Trasformata per gestire l'attività esistente del ramo d'azienda irlandese della Società Trasformanda successivamente alla

- Data di Efficacia. Le modifiche della struttura giuridica in Irlanda non avranno tuttavia alcun effetto negativo sui contraenti, gli assicurati, i terzi danneggiati e i beneficiari ai sensi di polizza o i creditori in Irlanda.
- 9.2 In particolare, la Trasformazione Transfrontaliera non comporterà modifiche alle condizioni delle polizze assicurative o degli altri contratti tra la Società Trasformanda e i suoi creditori. Le condizioni di tali contratti e polizze (ivi incluso il relativo diritto applicabile) rimarranno invariati e diventeranno contratti e polizze con la Società Trasformata alla Data di Efficacia, come previsto dal Regolamento 23(1) della Normativa Irlandese e dal paragrafo 333 (2) n. 1, 202 (1) n. 1 della Legge Tedesca sulle Trasformazioni. A seguito della Trasformazione Transfrontaliera, i Creditori potranno pertanto agire e avanzare pretese nei confronti della Società Trasformata con le stesse modalità e davanti agli stessi tribunali e fori, come potevano fare prima della Trasformazione Transfrontaliera. La Società Trasformata continuerà a essere soggetta alle norme imposte per motivi di "interesse generale" negli Stati membri dello SEE in cui la Società Trasformata opera.
- 9.3 I creditori della Società Trasformanda che, alla Data di Riferimento, vantano crediti o pretese nei confronti della Società Trasformanda e che (i) siano insoddisfatti delle garanzie offerte ai creditori nel presente Progetto di Trasformazione Transfrontaliera e (ii) possano dimostrare in modo credibile che, per effetto della Trasformazione Transfrontaliera, è in pericolo il soddisfacimento dei loro crediti, e non abbiano ottenuto adeguate garanzie al riguardo dalla Società Trasformanda, avranno diritto di adire il Tribunale Irlandese per ottenere adeguate garanzie entro tre mesi dalla Data di Riferimento, nel rispetto del Regolamento 16(1) della Normativa Irlandese.
- 9.4 I creditori della Società Trasformata che, alla Data di Riferimento, vantano crediti o pretese nei confronti della Società Trasformanda potranno agire in giudizio nei confronti della Società Trasformata in Irlanda, entro due anni dalla Data di Efficacia, conformemente al Regolamento 16(4) della Normativa Irlandese. Tale facoltà di agire in giudizio si aggiunge alle altre norme sulla scelta del foro competente applicabili ai sensi del diritto dell'Unione Europea.
- 9.5 Al 31 dicembre 2022, la Società Trasformanda disponeva di fondi propri (**Fondi Propri**) ai sensi della Direttiva Solvency II pari a EUR 2 086m, di un requisito patrimoniale di solvibilità (**SCR**) pari a EUR 1 446m e di un indice di solvibilità pari a 144,3%. In data 1° gennaio 2023 la Società Trasformanda ha trasferito la propria attività nel Regno Unito a uno dei suoi Azionisti, Zurich Insurance Company Ltd., a seguito della Brexit. Immediatamente a seguito di tale trasferimento, la Società Trasformanda disponeva di Fondi Propri pari a EUR 1 613m, di un SCR pari a EUR 1 048m e di un indice di solvibilità pari a 154,0%. Dal 1° gennaio 2023 il patrimonio netto e le riserve di liquidità della Società Trasformanda non hanno subito variazioni sostanziali. Le attività e passività della Società Trasformanda nei confronti dei propri clienti e creditori non subiranno variazioni per effetto della Trasformazione Transfrontaliera. Anche la politica di liquidità della Società Trasformanda, che garantisce il rispetto delle obbligazioni alla loro scadenza, non subirà variazioni per effetto della Trasformazione Transfrontaliera. Il regime di solvibilità della Società Trasformanda, essendo quello previsto dalla Direttiva Solvency II, si applica in tutta l'UE e pertanto la Società Trasformanda sarà soggetta allo stesso regime di solvibilità prima e dopo la Trasformazione Transfrontaliera. La politica di gestione del capitale della Società Trasformanda e del Gruppo Zurich continuerà a garantire che la posizione patrimoniale della Società Trasformata, ai sensi della Direttiva Solvency II, sia mantenuta ad un livello adeguato. Il bilancio civilistico della Società Trasformata sarà redatto utilizzando come base per la redazione i principi contabili tedeschi (GAAP) ai sensi dell'**HGB**. Rispetto ai principi contabili irlandesi (GAAP), di cui la Società Trasformanda si avvale attualmente, l'HGB prescrive un approccio più prudentiale per il riconoscimento delle attività e passività della Società Trasformata, che avrà un impatto sul livello del patrimonio netto dichiarato. La Società Trasformata manterrà, tuttavia, un livello adeguato di patrimonio netto a seguito della Trasformazione Transfrontaliera. A tali effetti, non si ritiene necessaria e non si intende porre in essere alcuna ulteriore misura di tutela, come garanzie o impegni, a favore dei creditori della Società Trasformanda, ai fini della Trasformazione Transfrontaliera.
- 10. VANTAGGI PARTICOLARI DA ATTRIBUIRE AI MEMBRI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE, DI VIGILANZA O DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ TRASFORMANDA (REGOLAMENTO 7(2)(G) DELLA NORMATIVA IRLANDESE E CORRISPONDENTE AL PARAGRAFO 335 (2) N. 9, DELLA LEGGE TEDESCA SULLE TRASFORMAZIONI). NESSUN VANTAGGIO PARTICOLARE AI SENSI DEL PARAGRAFO 26 (1) DELL'AKTG**
- 10.1 Non è prevista l'attribuzione di vantaggi particolari ai sensi del Regolamento 7(2)(g) della Normativa Irlandese (e corrispondente al paragrafo 335 (2) n. 9, della Legge Tedesca sulle Trasformazioni) ad alcun membro di qualunque organo di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo della Società Trasformanda.
- 10.2 Per trasparenza, si comunica l'intenzione di nominare quali membri del Consiglio di Sorveglianza della Società Trasformata i seguenti attuali membri del Consiglio di Amministrazione della Società Trasformanda: Alison Jayne Martin, residente a Horgen, Svizzera, e Sierra Signorelli, residente a Richterswil, Svizzera.
- 10.3 Agli Azionisti o a terzi non sono attribuiti vantaggi particolari ai sensi dell'art. 26 (1) dell'AktG.

11. DETTAGLI SU EVENTUALI INCENTIVI O SOVVENZIONI RICEVUTE DALLA SOCIETÀ TRASFORMANDA IN IRLANDA NEI CINQUE ANNI PRECEDENTI LA DATA DEL PRESENTE PROGETTO DI TRASFORMAZIONE TRANSFRONTALIERA (REGOLAMENTO 7(2)(H) DELLA NORMATIVA IRLANDESE E CORRISPONDENTE AL PARAGRAFO 335 (2) N. 10, DELLA LEGGE TEDESCA SULLE TRASFORMAZIONI)

La Società Trasformanda non ha ricevuto in Irlanda incentivi o sovvenzioni ai sensi del Regolamento 7(2)(h) della Normativa Irlandese (e corrispondente al paragrafo 335 (2) n. 10, della Legge Tedesca sulle Trasformazioni) nei cinque anni precedenti la data del presente Progetto di Trasformazione Transfrontaliera.

12. DETTAGLI SULLA LIQUIDAZIONE IN DENARO OFFERTA AGLI AZIONISTI DI MINORANZA DELLA SOCIETÀ TRASFORMANDA CHE HANNO PRESENTATO RICHIESTA AI SENSI DEL REGOLAMENTO 15(1) DELLA NORMATIVA IRLANDESE (REGOLAMENTO 7(2)(I) DELLA NORMATIVA IRLANDESE E CORRISPONDENTE AL PARAGRAFO 335 (2) N. 11, 340 DELLA LEGGE TEDESCA SULLE TRASFORMAZIONI)

Fermi restando i diritti degli Azionisti ai sensi del Regolamento 15(1) della Normativa Irlandese (e corrispondente al paragrafo 335 (2) n. 11, 340 della Legge Tedesca sulle Trasformazioni), posto che tali Azionisti sono società del Gruppo Zurich, non si prevede che tali Azionisti voteranno contro l'approvazione del presente Progetto di Trasformazione Transfrontaliera all'Assemblea straordinaria della Società Trasformanda e, quindi, non si prevede che tali Azionisti possano costituire "azionisti di minoranza" ai sensi del Regolamento 15(7) della Normativa Irlandese.

Di conseguenza, non si prevede che gli Azionisti chiederanno alla Società Trasformanda di acquistare le proprie azioni nella stessa detenute a fronte di una liquidazione in denaro ai sensi del Regolamento 15(1) della Normativa Irlandese e, pertanto, nel presente Progetto di Trasformazione Transfrontaliera non sono riportati i dettagli sulla liquidazione in denaro offerta a tali Azionisti in tale ipotesi.

In ogni caso, se uno degli Azionisti votasse contro l'approvazione del presente Progetto di Trasformazione Transfrontaliera all'Assemblea straordinaria della Società Trasformanda, non sarebbe possibile procedere alla Trasformazione Transfrontaliera, anche nel caso in cui fosse corrisposta una liquidazione in denaro all'Azionista dissenziente. Questo perché l'altro Azionista (data la percentuale dei diritti di voto spettanti a ciascun Azionista – si veda l'art. 2.1) non deterrebbe almeno il 75% dei diritti di voto spettanti alle azioni della Società Trasformanda, necessario per adottare la delibera straordinaria di approvazione del presente Progetto di Trasformazione Transfrontaliera all'Assemblea straordinaria della Società Trasformanda.

13. PROBABILI RIPERCUSSIONI DELLA TRASFORMAZIONE TRANSFRONTALIERA SULL'OCCUPAZIONE (REGOLAMENTO 7(2)(J) DELLA NORMATIVA IRLANDESE E CORRISPONDENTE AL PARAGRAFO 335 (2) N. 12 DELLA LEGGE TEDESCA SULLE TRASFORMAZIONI)

13.1 Alla data del presente Progetto di Trasformazione Transfrontaliera, la Società Trasformanda ha un totale di 3.720 dipendenti in tutte le giurisdizioni in cui opera. In Germania, la Società Trasformanda non impiega attualmente dipendenti propri. Sulla base di contratti di esternalizzazione/servizi con società di servizi del Gruppo Zurich incaricate dalla Società Trasformanda, circa 2.665 dipendenti di tali altre società (**Personale Esternalizzato**) forniscono alla Società Trasformanda alcuni servizi contrattualmente concordati (in Germania, Irlanda, Portogallo, Spagna e Regno Unito). Circa 2.450 lavoratori che rientrano nel Personale Esternalizzato sono in Germania.

13.2 La Società Trasformanda ha informato in via generale i propri dipendenti in merito alla Trasformazione Transfrontaliera e rispetta i diritti di informazione e consultazione dei lavoratori ai sensi della normativa applicabile, consultandosi con quei dipendenti che potrebbero subire un impatto negativo per effetto delle misure conseguenti alla Trasformazione Transfrontaliera (e/o i rispettivi rappresentanti) (cfr. art. 13.4).

13.3 Fermo quanto di seguito indicato, la Trasformazione Transfrontaliera non avrà alcun effetto sostanziale sugli attuali dipendenti della Società Trasformanda, che, a seguito della Trasformazione Transfrontaliera, diventeranno semplicemente dipendenti della Società Trasformata, alle stesse condizioni. L'unica differenza sarà che il loro datore di lavoro passerà da essere una società di diritto irlandese ad una di diritto tedesco e che la sua sede legale cambierà dall'Irlanda alla Germania. La Trasformazione Transfrontaliera non comporterà alcun trasferimento di rapporti di lavoro e, pertanto, la Direttiva 2001/23/CE (relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti) e le normative nazionali che recepiscono tale Direttiva non saranno applicabili. In generale, le leggi nazionali applicabili in materia di lavoro sono determinate con riferimento alla sede di lavoro dei dipendenti, piuttosto che alla sede legale o sede principale del datore di lavoro e pertanto non subiranno variazioni per effetto della Trasformazione Transfrontaliera. La Società Trasformata continuerà a operare attraverso una rete di succursali anche successivamente alla Data di Efficacia e, pertanto, i dipendenti interessati continueranno a operare con le succursali della Società Trasformata nelle rispettive giurisdizioni con le stesse modalità e condizioni precedenti alla Data di Efficacia, senza subire modifiche per effetto della Trasformazione Transfrontaliera. Non sono previste variazioni dei termini e condizioni di lavoro né altre misure pregiudizievoli per i dipendenti della Società Trasformanda in relazione alla Trasformazione Transfrontaliera (salvo quanto di seguito indicato).

- 13.4 Poiché l'attuale sede legale e principale della Società Trasformanda si trova in Irlanda e la Società Trasformanda è attualmente soggetta alla vigilanza della CBI, in Irlanda vi sono alcuni ruoli dirigenziali all'interno delle funzioni della sede principale della Società Trasformanda (nonché altri ruoli quali quelli relativi alla vigilanza prudenziale e alle attività del Consiglio di Amministrazione e dei comitati istituiti dallo stesso) che, a seguito del perfezionamento della Trasformazione Transfrontaliera, non saranno più necessari. Di conseguenza, alcuni ruoli dovranno essere riassegnati alla sede principale della Società Trasformata in Germania o a un nuovo centro di eccellenza in Irlanda (che fornirà servizi alla Società Trasformata e ad altre entità del Gruppo Zurich) e, a seguito della Data di Efficacia, in Irlanda vi saranno alcuni esuberanti. Sarà inoltre interessato un numero limitato di ruoli ricoperti nel Regno Unito e in Svizzera a supporto della sede principale in Irlanda della Società Trasformanda. La Società Trasformanda (o la rispettiva entità datrice di lavoro del Gruppo Zurich) si sta confrontando con i dipendenti della sede principale in Irlanda, nonché di Regno Unito e Svizzera, interessati dalla Trasformazione Transfrontaliera e si attiene e si atterrà a tutte le leggi applicabili in materia di occupazione in Irlanda, Regno Unito e Svizzera, in relazione a tali rapporti e a qualsiasi misura da adottare nei confronti dei dipendenti interessati in Irlanda, Regno Unito o Svizzera.
- 13.5 Fatta eccezione per un numero ristretto di Personale Esternalizzato, attualmente impegnato nella prestazione di servizi presso la sede principale della Società Trasformanda in Irlanda (i cui ruoli non sarebbero necessari a seguito della Trasformazione Transfrontaliera), la Trasformazione Transfrontaliera non avrà alcun effetto sul Personale Esternalizzato, il quale continuerà a prestare servizi alla Società Trasformata alle stesse condizioni di cui ai contratti di esternalizzazione/servizio a seguito della Trasformazione Transfrontaliera.
- 13.6 La Trasformazione Transfrontaliera non avrà alcun effetto sulle pensioni e sui diritti pensionistici dei dipendenti della Società Trasformanda.
- 14. INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI NELLA DEFINIZIONE DEI LORO DIRITTI DI PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ TRASFORMATA (REGOLAMENTO 7(2) (L) DELLA NORMATIVA IRLANDESE E CORRISPONDENTE AL PARAGRAFO 335 (2) N. 13 DELLA LEGGE TEDESCA SULLE TRASFORMAZIONI)**
- 14.1 Con riferimento alla Trasformazione Transfrontaliera, né la Normativa Irlandese, né il diritto tedesco prevedono l'attuazione di alcuna procedura per il coinvolgimento dei lavoratori della Società Trasformata nella definizione dei rispettivi diritti di partecipazione nella Società Trasformata. Ciò è dovuto al fatto che il diritto irlandese non prevede alcuna norma in materia di codeterminazione (e pertanto non si applica attualmente alcun sistema di codeterminazione alla Società Trasformanda irlandese) e non vi sarà un obbligo di stabilire un sistema di codeterminazione nella Società Trasformata tedesca immediatamente a seguito della Data di Efficacia (per ulteriori dettagli, cfr. art. 14.5).
- 14.2 La Società Trasformanda non dispone attualmente di un comitato aziendale o di alcun piano di partecipazione dei dipendenti in Irlanda e non esistono leggi in Irlanda che impongano alla Società Trasformanda di istituire un piano di partecipazione dei dipendenti. Come stabilito nel Regolamento 73(1), della Normativa Irlandese, i requisiti della Parte 5 della medesima Normativa Irlandese e, in particolare, l'obbligo di avviare trattative con i dipendenti e di istituire un organo speciale di negoziazione ai sensi dei Regolamenti 74 – 94 della Normativa Irlandese, si applicano solo a una trasformazione transfrontaliera in cui la "società risultante" è irlandese.
- 14.3 La Società Trasformanda non ha dipendenti propri in Germania. La succursale tedesca della Società Trasformanda è attualmente gestita mediante i contratti di esternalizzazione con società di servizi del Gruppo Zurich da un Personale Esternalizzato di circa 2.450 lavoratori. Tali contratti non saranno interessati dalla Trasformazione Transfrontaliera.
- 14.4 Ai sensi del diritto tedesco, le norme sulla partecipazione dei lavoratori nella Società Trasformata e le eventuali procedure applicabili mediante le quali vengono stabilite disposizioni per il coinvolgimento degli stessi nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella Società Trasformata, sono disciplinate dal diritto tedesco che recepisce l'art. 86l della Direttiva, poiché la sede legale della Società Trasformata avrà sede in Germania (cfr. art. 86l, comma 3, lettera d) della Direttiva in combinazione con l'art. 6 della Direttiva 2001/86/CE). L'art. 86l della Direttiva è stato attuato dalla Legge Tedesca sulle Trasformazioni e Scissioni Transfrontaliere ("MgFSG") del 4 gennaio 2023, entrata in vigore il 31 gennaio 2023. Ai sensi del paragrafo 4 del MgFSG (trasposizione art. 86l comma 1 della Direttiva), di norma, alla società risultante dalla trasformazione transfrontaliera si applicano le disposizioni sulla partecipazione dei lavoratori agli organi della società dello Stato membro in cui tale società ha la sua sede legale, ossia in questo caso la Società Trasformata. In Germania, questo si riferisce alle norme nazionali tedesche in materia di partecipazione dei dipendenti a livello di consiglio di amministrazione, ai sensi della Legge sulla Codeterminazione di Un Terzo ("Drittelbeteiligungsgesetz" / "DrittelbG") o della Legge di Codeterminazione ("Mitbestimmungsgesetz" / "MitbestG"), fermo restando che la Società Trasformata assuma la soglia di dipendenti necessaria in Germania, vale a dire più di 500 su base regolare, ai fini dell'applicazione della DrittelbG o più di 2.000 dipendenti su base regolare, ai fini dell'applicazione della MitbestG. Poiché la Società Trasformanda non impiega dipendenti in Germania e pertanto, a seguito della Trasformazione Transfrontaliera, le pertinenti soglie di organico non saranno soddisfatte in Germania, non si applicheranno le leggi nazionali tedesche in materia di partecipazione dei dipendenti all'organo di gestione. Qualora le pertinenti soglie vengano soddisfatte in futuro, la

Società Trasformata rientra nell'ambito di applicazione della DrittelbG o della MitbestG, a seconda del caso, sulla base del numero di dipendenti in Germania.

- 14.5 Ai sensi del diritto tedesco, una procedura di coinvolgimento dei dipendenti ai sensi dell'art. 86I commi 3 e 4 della Direttiva - consistente nella costituzione di un organo speciale di negoziazione dei dipendenti (**DSN**) e nella trattativa in merito al futuro status di partecipazione dei dipendenti della Società Trasformanda, a seguito della Trasformazione Transfrontaliera - non è necessaria nell'ambito del processo di Trasformazione Transfrontaliera. Ai sensi del paragrafo 5 del MgFSG (che attua l'art. 86I comma 2 della Direttiva) una tale procedura di coinvolgimento dei dipendenti è prevista solo se i) la società trasformanda i, nei sei mesi precedenti la pubblicazione del progetto di trasformazione transfrontaliera, ha alle sue dipendenze un numero medio di lavoratori pari ad almeno quattro quinti della soglia applicabile che il diritto dello Stato membro di partenza impone per attivare la partecipazione dei lavoratori, o ii) la legislazione nazionale applicabile alla società trasformata non prevede almeno lo stesso livello di partecipazione dei lavoratori esistente nella società trasformanda, o iii) la legislazione nazionale applicabile alla società trasformata non prevede, per i lavoratori di stabilimenti di tale società situati in altri Stati membri, lo stesso diritto di esercitare diritti di partecipazione di cui godono i lavoratori impiegati nello Stato membro in cui la società trasformata ha la sua sede legale. Con riguardo alla Trasformazione Transfrontaliera, nessuna di tali condizioni è soddisfatta, perché, all'efficacia della Trasformazione Transfrontaliera, la Società Trasformanda non è, né la Società Trasformata sarà soggetta a un regime di partecipazione ai sensi del punto (k) dell'art. 2 della Direttiva 2001/86/CE e dell'art. 86I par. 2 della Direttiva e poiché, come accennato, la legge irlandese, in quanto legge dello Stato membro di partenza, non prevede una soglia di dipendenti per far scattare la partecipazione dei medesimi, né alcuna disposizione in materia.

15. INFORMAZIONI SUI DIPENDENTI ASSUNTI TRAMITE AGENZIA INTERINALE IN RELAZIONE ALLA SOCIETÀ TRASFORMANDA (REGOLAMENTO 7(2)(K) DELLA NORMATIVA IRLANDESE)

- 15.1 Alla data del presente Progetto di Trasformazione Transfrontaliera, la Società Trasformanda conta complessivamente 89 dipendenti interinali che sono temporaneamente incaricati di prestare la propria attività lavorativa presso la Società Trasformanda. Ai fini della definizione di "dipendenti interinali" ai sensi della Normativa Irlandese non vi sono dipendenti interinali impiegati presso la Società Trasformanda che si trovano in Irlanda.

Alla data del presente Progetto di Trasformazione Transfrontaliera, i dipendenti interinali incaricati dalla Società Trasformanda si trovano nei seguenti Paesi:

Portogallo – 3 dipendenti interinali

Italia - 9 dipendenti interinali

Germania - 11 dipendenti interinali

Belgio – 58 dipendenti interinali

Paesi Nordici (Norvegia, Svezia, Danimarca e Finlandia) - 4 dipendenti interinali in totale

Spagna – 4 dipendenti interinali

La Trasformazione Transfrontaliera non avrà alcun effetto sull'impiego di tali dipendenti interinali da parte della Società Trasformanda.

- 15.2 Di seguito si riportano le funzioni aziendali della Società Trasformanda presso i quali operano, attualmente, tali dipendenti interinali, nonché le tipologie di attività che i medesimi sono chiamati a svolgere:
- 15.2.1 IT: inserimento dati, progettazione dell'applicazione, sviluppo, manutenzione e altre attività IT correlate;
- 15.2.2 Operazioni: ricevimento, call agent, mail handler, distribution/agent channel support, premium credit management, servizio clienti, corporate real estate & facility management e altri compiti di supporto alle operazioni;
- 15.2.3 Finanza: compiti amministrativi;
- 15.2.4 Marketing: compiti amministrativi; e
- 15.2.5 Copertura per congedo di maternità/parentale: Copertura per congedo di maternità/parentale in ambito Marketing, Reclami e Legale.

16. RELAZIONE DELL'ESPERTO (REGOLAMENTO 9 DELLA NORMATIVA IRLANDESE)

Né l'esame del presente Progetto di Trasformazione Transfrontaliera, né la relazione di un esperto, come previsto dal Regolamento 9 della Normativa Irlandese, sono richiesti in relazione alla Trasformazione Transfrontaliera perché tutti i membri della Società Trasformanda hanno acconsentito a rinunciare a tali requisiti.

17. NOTIFICA ALLA CENTRAL BANK OF IRELAND (REGOLAMENTO 13 DELLA NORMATIVA IRLANDESE)

La Società Trasformanda notificherà alla CBI la propria intenzione di effettuare la Trasformazione Transfrontaliera almeno 90 giorni prima dell'Assemblea Straordinaria della Società Trasformanda, secondo quanto previsto dal Regolamento 13 della Normativa Irlandese.

- 18. APPROVAZIONE DA PARTE DEGLI AZIONISTI DEL PRESENTE PROGETTO DI TRASFORMAZIONE TRANSFRONTALIERA E DELLO STATUTO (REGOLAMENTO 14 DELLA NORMATIVA IRLANDESE)**
- 18.1 Ai sensi del Regolamento 14(1) della Normativa Irlandese, il presente Progetto di Trasformazione Transfrontaliera e lo Statuto saranno sottoposti all'approvazione degli Azionisti mediante delibera dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Società Trasformanda che indicativamente si terrà lunedì 16 ottobre 2023 (**l'Assemblea straordinaria della Società Trasformanda**), previa presa d'atto da parte degli Azionisti di tutto quanto elencato nel Regolamento 14(1) (per quanto applicabile).
- 18.2 Con l'approvazione del presente Progetto di Trasformazione Transfrontaliera e dello Statuto, in occasione della stessa Assemblea straordinaria della Società Trasformanda, gli Azionisti che hanno votato a favore (*gründen*) costituiranno la Società Trasformata nella forma giuridica di Aktiengesellschaft tedesca, adotteranno lo Statuto della Società Trasformata e ne nomineranno i membri del Consiglio di Sorveglianza, come indicati all'*art. 5*.
- 19. REGISTRAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI (REGOLAMENTO 12 DELLA NORMATIVA IRLANDESE)**
- 19.1 Conformemente al Regolamento 12(1) della Normativa Irlandese, i seguenti documenti saranno depositati presso il CRO almeno 30 giorni prima dell'Assemblea straordinaria della Società Trasformanda:
- 19.1.1 copia del presente Progetto di Trasformazione Transfrontaliera;
- 19.1.2 un avviso che informi azionisti, creditori e lavoratori della Società Trasformanda che potranno inviare alla stessa (per iscritto, a mezzo posta o posta elettronica o tramite il sito web), entro e non oltre 5 giorni prima della data dell'Assemblea straordinaria della Società Trasformanda, osservazioni sul presente Progetto di Trasformazione Transfrontaliera; e
- 19.1.3 il modulo CRO CBC1 (nel formato riportato all'Appendice 1 della Normativa Irlandese).
- 19.2 Ai sensi del Regolamento 12(5) della Normativa Irlandese, la comunicazione di deposito del presente Progetto di Trasformazione Transfrontaliera, nonché dell'avviso di cui al precedente *art. 19.1.2*, presso il CRO sarà pubblicata dal CRO sulla Gazzetta CRO e dalla Società Trasformanda su un quotidiano nazionale diffuso in Irlanda, in ciascun caso almeno 30 giorni prima dell'Assemblea straordinaria della Società Trasformanda.
- 20. CONFORMITÀ AI REQUISITI DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ TRASFORMATA AI SENSI DELL'AKTG**
- Il Consiglio di Amministrazione della Società Trasformanda prende atto che devono essere rispettate le disposizioni di diritto tedesco in materia di costituzione di una società tedesca per azioni inclusa, tra l'altro, la redazione di (i) una relazione di costituzione dei fondatori ai sensi del paragrafo 333 (2) n. 1, 197, frase 1 della Legge Tedesca sulle Trasformazioni, unitamente al paragrafo 32 AktG, (ii) una relazione sulla verifica della costituzione da parte del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione della Società Trasformata, ai sensi del paragrafo 333 (2) n. 1, 197 frase 1 della Legge Tedesca sulle Trasformazioni, unitamente al paragrafo 33 (1), 34 dell'AktG e (iii) una relazione sulla verifica della costituzione da parte di una società di revisione nominata dal tribunale ai sensi del paragrafo 333 (2) n. 1, 197 frase 1 della Legge Tedesca sulle Trasformazioni, unitamente al paragrafo 33 (2) n. 4, (3) frase 2, 34 dell'AktG.
- 21. PERFEZIONAMENTO DELLA TRASFORMAZIONE TRANSFRONTALIERA**
- 21.1 Il perfezionamento della Trasformazione Transfrontaliera comporta, tra l'altro, il rilascio di un certificato preliminare di trasformazione transfrontaliera, da parte del Tribunale Irlandese, che attesta che la Società Trasformanda ha debitamente soddisfatto i requisiti preliminari di trasformazione (così come indicati nei Regolamenti da 6 a 17 della Normativa Irlandese).
- 21.2 Il Consiglio di Amministrazione della Società Trasformanda si attiverà affinché la domanda di iscrizione della Società Trasformanda presso il registro imprese di Francoforte sul Meno, Germania, sia presentata solo dopo che BaFin abbia autorizzato la Società Trasformata ad esercitare la propria attività di impresa di assicurazione nei rami danni (non vita), ai sensi del paragrafo 8 (1) della Legge Tedesca sulle Assicurazioni, con riguardo ai seguenti rami (*Versicherungssparten*): No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 dell'Appendice 1 alla Legge Tedesca sulle Assicurazioni.
- 22. QUADRI GIURIDICI APPLICABILI**
- Il presente Progetto di Trasformazione Transfrontaliera è stato redatto allo scopo di ottemperare ai requisiti della Normativa Irlandese in materia di trasformazioni transfrontaliere e che si applicano a una società trasformanda di diritto irlandese, nonché di ottemperare alle disposizioni tedesche in materia di costituzione di una società per azioni di diritto tedesco, attraverso una trasformazione transfrontaliera.
- 23. COSTI**
- La Società Trasformanda si farà carico di tutti i costi relativi al presente Progetto di Trasformazione Transfrontaliera e al perfezionamento della Trasformazione Transfrontaliera. Resta impregiudicata dal presente *art. 23* la facoltà degli Azionisti o di altre società del Gruppo Zurich di farsi carico dei costi e delle spese della Società Trasformanda.

Francoforte sul Meno, 29 giugno 2023

Michael Reuter

Sottoscritto in nome e per conto di

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY

in forza di procura del 15 giugno 2023

Questa è una traduzione di cortesia del documento originale redatto in inglese. In caso di conflitto tra la seguente traduzione e la versione originale prevale il documento originale

ALLEGATO 1

STATUTO DELLA SOCIETÀ TRASFORMATA A SEGUITO DELLA TRASFORMAZIONE TRANSFRONTALIERA

Statuto di Zurich Insurance Europe AG

I. Disposizioni generali

§ 1

1. La denominazione della società è

Zurich Insurance Europe AG

con sede legale a Francoforte sul Meno.

2. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

§ 2

1. La società ha per oggetto l'esercizio di tutti rami assicurativi privati in Germania e all'estero e delle altre attività direttamente connesse alle attività assicurative. La società svolge la propria attività nei rami vita e dell'assicurazione sanitaria sostitutiva unicamente sotto forma di riassicurazione.
2. La Società può intermediare prodotti assicurativi di terzi, prodotti di fondi di investimento e contratti di credito edilizio; può acquisire partecipazioni e costituire controllate e succursali in Germania e all'estero, in ottemperanza alle disposizioni normative; è autorizzata a stipulare accordi di impresa.

§ 3

Le comunicazioni della Società sono pubblicate sulla Gazzetta Federale elettronica.

II. Capitale sociale e azioni

§ 4

1. Il capitale sociale della Società è pari a Euro 8.158.160,00 (per esteso: ottomilioncentocinquantottomilacentosessanta). È suddiviso in n. 6.526.528 azioni senza valore nominale. Le azioni sono nominative.

Il capitale sociale di Euro 8.158.160,00 (per esteso: ottomilioncentocinquantottomilacentosessanta) è stato versato mediante trasformazione transfrontaliera, ai sensi del paragrafo 333 e ss. della Legge Tedesca sulle Trasformazioni (Umwandlungsgesetz, UmwG), di Zurich Insurance plc, con sede legale a Dublino, Irlanda, iscritta al Registro Imprese Irlandese (Companies Registration Office in Irlanda, CRO) al numero 13460.

2. Il capitale sociale può essere aumentato prima che siano stati effettuati tutti i conferimenti dovuti relativi al precedente capitale sociale. Il Consiglio di Gestione deciderà in merito alla richiesta di conferimenti al capitale sociale, compresi i tempi e l'ammontare degli stessi, con il consenso del Consiglio di Sorveglianza.
3. Il Consiglio di Gestione è autorizzato, previo consenso del Consiglio di Sorveglianza, ad aumentare il capitale sociale della Società entro il 1° gennaio 2029, una o più volte, fino a un totale di Euro 4.079.080,00, mediante emissione di un massimo di 3.263.264 nuove azioni nominative prive di valore nominale (*Stückaktien*) a fronte di conferimenti in denaro o in natura (Capitale Autorizzato).

Agli Azionisti è generalmente riconosciuto un diritto di opzione, salvo il caso in cui il Consiglio di Gestione si avvalga delle autorizzazioni di seguito indicate per escludere il diritto di opzione, previo consenso del Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Gestione è autorizzato, in ogni caso previo consenso del Consiglio di Sorveglianza, ad escludere il diritto di opzione degli azionisti, una o più volte, nei seguenti casi:

- (a) nella misura necessaria per pareggiare importi frazionari;
- (b) quando le nuove azioni sono emesse a fronte di conferimenti in natura, in particolare sotto forma di imprese, parti di imprese, partecipazioni in imprese, debiti o altre attività.

Il Consiglio di Gestione è inoltre autorizzato, previo consenso del Consiglio di Sorveglianza, a determinare gli ulteriori dettagli relativi all'aumento di capitale e le condizioni per l'emissione delle azioni. Il Consiglio di Sorveglianza è autorizzato a modificare il testo dell'art. 4 (1) e (3) dello Statuto in funzione del rispettivo utilizzo del Capitale Autorizzato e dopo la scadenza del periodo di autorizzazione.

§ 5

1. La Società potrà emettere certificati per più azioni (azioni globali). È escluso il diritto degli azionisti di ricevere i certificati delle proprie azioni.
2. Per le azioni di nuova emissione, la nuova partecipazione degli azionisti agli utili potrà essere determinata in deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 60 (2) della Legge Tedesca sulle Società per Azioni (*Aktiengesetz - AktG*).

III Consiglio di Gestione

§ 6

1. Il Consiglio di Gestione è composto da almeno due membri. In caso contrario, il Consiglio di Sorveglianza determina il numero dei membri del Consiglio di Gestione.
2. Il Consiglio di Sorveglianza nomina i membri del Consiglio di Gestione. Il Consiglio di Sorveglianza può nominare un membro del Consiglio di Gestione quale presidente del medesimo.
3. Al Consiglio di Sorveglianza spetta il compito di stipulare, modificare, risolvere o annullare i contratti di lavoro con i membri del Consiglio di Gestione.
4. Qualora il Consiglio di Gestione sia composto da più di due membri, le delibere sono prese a maggioranza semplice di voti. Qualora sia stato nominato un Presidente del Consiglio di Gestione, il suo voto sarà decisivo in caso di parità, purché il Consiglio di Gestione sia composto da più di due membri.
5. Il Consiglio di Sorveglianza adotta il regolamento interno e decide in merito all'attribuzione delle responsabilità del Consiglio di Gestione.
6. Ciascun membro del Consiglio di Gestione rappresenta la Società unitamente a un altro membro del Consiglio di Gestione o a un firmatario autorizzato.
7. Il Consiglio di Sorveglianza può esonerare tutti o singoli membri del Consiglio di Gestione dal divieto di rappresentanza multipla ai sensi del paragrafo 181 del codice civile tedesco. Tuttavia, il paragrafo 112 dell'AktG resta impregiudicato.

IV. Consiglio di Sorveglianza

§ 7

1. Il Consiglio di Sorveglianza è composto da sei membri.
2. La durata in carica dei membri del Consiglio di Sorveglianza decorre dall'accettazione della loro nomina fino al termine dell'Assemblea che delibera sulla ratifica relativa al quarto esercizio successivo alla nomina. L'esercizio in cui inizia il mandato non viene conteggiato. La rielezione è consentita. L'Assemblea può stabilire una permanenza in carica più breve.
3. Il Consiglio di Sorveglianza può eleggere membri supplenti.
4. Qualora un membro del Consiglio di Sorveglianza nominato dall'Assemblea si dimetta anticipatamente, il rispettivo membro supplente prenderà il suo posto fino alla successiva Assemblea. La successiva Assemblea eleggerà un nuovo membro del Consiglio di Sorveglianza (membro *supplementare*) fino alla scadenza del mandato del membro uscente. Qualora, tuttavia, in questa Assemblea non si tenga alcuna elezione supplementare, la

permanenza in carica del membro supplente sarà prorogata fino alla scadenza del termine di durata della carica del membro uscente. In mancanza di un membro supplente, si procederà a elezioni suppletive per la restante durata del mandato del membro uscente.

5. Ogni membro del Consiglio di Sorveglianza ed ogni membro supplente possono rassegnare le dimissioni dalla carica con dichiarazione scritta alla Società. Le dimissioni dovranno essere presentate con un preavviso di quattro settimane. Il rispetto del termine di preavviso da parte del membro del Consiglio di Sorveglianza non è richiesto qualora sia disponibile un membro supplente o la Società rinunci al rispetto del termine di preavviso.

§ 8

1. Il Consiglio di Sorveglianza elegge tra i suoi membri un presidente e uno o più sostituti. Salvo che il Consiglio di Sorveglianza stabilisca un periodo più breve, l'elezione si intende per la permanenza in carica in qualità di membro del Consiglio di Sorveglianza.
2. Qualora la carica del presidente e dei suoi vicepresidenti si concluda alla chiusura di un'Assemblea, si procederà a una nuova elezione, dopo la conclusione di tale Assemblea, che si terrà nel corso di una nuova Assemblea per la quale non sarà necessaria convocazione. Qualora il presidente o sostituto si dimettano dalla carica in anticipo, il Consiglio di Sorveglianza eleggerà tempestivamente il loro successore.

§ 9

1. Le riunioni del Consiglio di Sorveglianza sono convocate dal Presidente e, in caso di impedimento, da uno dei sostituti. La convocazione potrà avvenire per iscritto, mediante mezzi di scrittura a distanza, telefonicamente o mediante mezzi di telecomunicazione elettronici idonei (in particolare, la posta elettronica). La convocazione formale della riunione e la comunicazione dell'ordine del giorno sono ricevute dai membri del Consiglio di Sorveglianza, di regola, entro e non oltre il settimo giorno prima della data della riunione e le integrazioni e modifiche dell'ordine del giorno entro e non oltre il quarto giorno prima della data della riunione. In casi urgenti, il Presidente potrà abbreviare tali termini. Laddove possibile, i relativi documenti saranno trasmessi unitamente alla comunicazione dei punti all'ordine del giorno. Qualora le integrazioni all'ordine del giorno riguardino delibere, queste saranno consentite solo se pervenute ai membri del Consiglio di Sorveglianza entro e non oltre tre giorni prima della data della riunione o, in caso di successiva ricezione, se nessun membro del Consiglio di Sorveglianza si oppone alla delibera.
2. In caso di riunioni tenute senza un presidente e un sostituto, vien eletto un presidente per la riunione o la parte rilevante della riunione. In mancanza, la riunione sarà presieduta dal componente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di età.
3. Il Presidente può annullare o rinviare una riunione convocata a propria discrezione.
4. Le delibere del Consiglio di Sorveglianza sono solitamente adottate in sede assembleare. Le delibere del Consiglio di Sorveglianza possono essere adottate anche in forma di riunione non fisica, per telefono, audio e/o videoconferenza o in forma ibrida, nel corso della quale i singoli componenti possono partecipare fisicamente e altri tramite telefono, audio o videoconferenza, se così disposto dal Presidente. Non vi è alcun diritto di obiezione al riguardo.

5. Il Consiglio di Sorveglianza è regolarmente costituito se tutti i membri sono stati convocati ai sensi del comma 1 del presente articolo e se almeno la metà del totale dei membri del Consiglio partecipa alla deliberazione. Un membro partecipa alla deliberazione anche se si astiene dal voto. I membri collegati per telefono, audio o videoconferenza si considerano presenti (riunione in presenza).
6. I membri assenti del Consiglio di Sorveglianza possono partecipare all'adozione delle delibere del Consiglio di Sorveglianza, mediante votazione scritta presentata da altri membri del Consiglio di Sorveglianza.
7. Le delibere del Consiglio di Sorveglianza richiedono la maggioranza dei voti validi espressi, salvo il caso in cui la legge disponga diversamente. La dichiarazione di astensione non è considerata voto espresso. Il presidente stabilisce lo svolgimento della riunione, l'ordine di trattazione dei punti all'ordine del giorno, il modo e la forma della votazione.
8. In caso di parità di voti, occorrerà procedere immediatamente a una nuova votazione sul medesimo argomento, su richiesta del Presidente o di almeno altri due membri del Consiglio di Sorveglianza. In caso di nuova votazione sullo stesso argomento, al presidente spetteranno due voti in caso di ulteriore parità.
9. Su disposizione del Presidente, le delibere possono essere adottate anche senza convocazione del Consiglio di Sorveglianza mediante votazione orale, telefonica, scritta, in forma testuale o mediante altro mezzo di comunicazione elettronica idoneo (in particolare la posta elettronica) (adozione di delibere senza riunione). È ammessa una combinazione delle suddette possibilità di delibera in una riunione del Consiglio di Sorveglianza, in forma telefonica, mediante audio o video conferenza. Non vi sarà diritto di opporsi alla forma di delibera ordinata dal Presidente.
10. Le riunioni e le delibere del Consiglio di Sorveglianza sono verbalizzate e firmate dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza e dal segretario da lui nominato.
11. Il Consiglio di Sorveglianza adotta il regolamento interno al quale possono essere apportati anche regolamenti integrativi alle disposizioni del presente titolo IV.
12. Il Consiglio di Sorveglianza può deliberare sulle modifiche statutarie che incidono solo sul testo. Può inoltre modificare le modifiche statutarie adottate dall'Assemblea, qualora l'Autorità di Vigilanza condizioni l'approvazione della modifica statutaria alla modifica oppure qualora l'iscrizione nel registro imprese sia condizionata alla modifica.
13. I membri del Consiglio di Gestione partecipano alle riunioni del Consiglio di Sorveglianza a titolo consultivo, salvo decisione contraria di quest'ultimo. In particolare, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza può disporre che la riunione si svolga, in tutto o in parte, senza la partecipazione dei membri del Consiglio di Gestione (seduta chiusa).

§ 10

Le attività del Consiglio di Gestione che necessitano dell'approvazione del Consiglio di Sorveglianza sono disciplinate dal regolamento interno del Consiglio di Gestione.

§ 11

1. Il Consiglio di Sorveglianza può delegare le proprie competenze decisionali e l'espletamento dei propri compiti a comitati o a singoli membri del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge. Qualora le delibere siano adottate dai comitati, il voto del presidente del comitato sarà decisivo in caso di parità di voti.
2. Le dichiarazioni del Consiglio di Sorveglianza o dei suoi comitati sono rese per conto del Consiglio stesso da parte del Presidente e, in caso di impedimento, dal sostituto.

§ 12

1. L'Assemblea delibera la remunerazione dei membri del Consiglio di Sorveglianza e dei comitati dallo stesso costituiti.
2. La Società rimborsa ai membri del Consiglio di Sorveglianza le spese sostenute e, eventualmente, l'imposta sul valore aggiunto dovuta per le attività svolte dal Consiglio di Sorveglianza, dietro presentazione di giustificativi.

V. L'Assemblea Annuale

§ 13

1. L'Assemblea si tiene presso la sede legale della Società.
2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Gestione o, nei casi previsti dalla legge, dal Consiglio di Sorveglianza. L'Assemblea è convocata per iscritto o mediante idonei mezzi di comunicazione elettronica (in particolare la posta elettronica), con l'indicazione dell'ordine del giorno e con un preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla data dell'Assemblea, esclusa la data dell'Assemblea e il giorno della sua convocazione.

§ 14

Possono partecipare all'Assemblea Annuale solo gli azionisti iscritti nel libro soci. Essi possono essere rappresentati per delega. Il conferimento della delega, la sua revoca e la prova dell'autorizzazione nei confronti della Società devono essere in forma testuale.

§ 15

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di suo impedimento, da un suo sostituto o da un membro del Consiglio di Sorveglianza che sarà stabilito dal Consiglio medesimo.

2. Qualora nessun membro del Consiglio di Sorveglianza sia presente o disponibile a presiedere all'Assemblea, la stessa Assemblea eleggerà un presidente con votazione a maggioranza semplice.
3. Il presidente presiede i lavori e determina l'ordine degli argomenti all'ordine del giorno, nonché il modo e la forma delle votazioni.

§ 16

1. Le delibere dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, salvo diversa disposizione dello statuto o norme imperative ai sensi della Legge sulle Società per Azioni. Ogni azione senza valore nominale dà diritto a un voto. Qualora la Legge sulle Società per Azioni richieda anche la maggioranza del capitale rappresentato per l'adozione delle delibere, la maggioranza semplice del capitale rappresentato in sede di adozione della delibera sarà sufficiente, nei limiti consentiti dalla legge. In caso di parità, la proposta si intenderà respinta.
2. Ai fini della nomina sarà sufficiente la maggioranza dei voti espressi. In caso di parità, il presidente procederà all'estrazione.

§ 17

1. Ai sensi del paragrafo 118 (1) 2 della Legge Tedesca sulle Società per Azioni (*Aktiengesetz - AktG*), il Consiglio di Gestione può decidere che un'Assemblea possa svolgersi anche senza la presenza fisica degli azionisti e dei loro delegati, nel rispetto dei requisiti di legge. L'eventuale ricorso a questa procedura e le disposizioni prese a tale riguardo saranno comunicate in sede di convocazione dell'Assemblea.
2. Ai sensi del paragrafo 118 (2) della Legge Tedesca sulle Società per Azioni (*Aktiengesetz - AktG*), il Consiglio di Gestione può disporre che gli azionisti possano esprimere il proprio voto per iscritto o mediante comunicazione elettronica senza partecipare all'Assemblea (voto per corrispondenza). Il Consiglio di Gestione può inoltre formulare disposizioni più dettagliate in materia di voto per corrispondenza ai sensi del comma 1. L'eventuale impiego di questa procedura e le disposizioni prese a tale riguardo saranno comunicate in sede di convocazione dell'Assemblea. Il Consiglio di Gestione può inoltre consentire la trasmissione video e/o audio, totale o parziale, dell'Assemblea per gli azionisti, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Gestione.

VI. Bilancio annuale di esercizio e destinazione degli utili

§ 18

Per la redazione e la revisione del bilancio di esercizio si applicano le disposizioni civilistiche.

§ 19

1. Il Consiglio di Gestione può, con il consenso del Consiglio di Sorveglianza, trasferire in tutto o in parte l'utile netto dell'esercizio ad altre riserve di utili . L'Assemblea decide in merito alla destinazione dell'eventuale utile residuo.
2. Salvo diversa delibera dell'Assemblea, gli utili distribuibili sono ripartiti come segue:
 - a) in primo luogo, gli azionisti riceveranno il 4% degli importi versati sulle azioni,
 - b) il resto sarà a discrezione dell'Assemblea.

VII. Clausola di invalidità parziale, Disposizioni Varie

§ 20

Qualora una singola disposizione del presente Statuto dovesse risultare invalida, la validità delle restanti disposizioni resta impregiudicata. In luogo della disposizione invalida, si intende e si dichiara valida la disposizione che più si avvicina al significato e allo scopo della disposizione invalida e, più in generale, delle disposizioni di legge, tenendo conto dei principi di buona fede. Le disposizioni di cui sopra si applicano *mutatis mutandis* nell'ipotesi in cui il presente Statuto contenga lacune.

§ 21

La Società sostiene i costi associati alla sua costituzione mediante trasformazione transfrontaliera da Zurich Insurance Public Limited Company a Zurich Insurance Europe AG (in particolare le spese notarili e di tribunale, le spese di revisione o di consulenza) fino ad un importo di Euro 1.250.000,00 (per esteso: unmilione duecentocinquanta mila euro).